

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DI ADATTAMENTO SCOGLIERE FIUME MELLA IN COMUNE DI VILLA CARCINA (BS)

TRA

Il Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivo Atto integrativo, Prof. Carlo Maria Marino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F.97594220150);

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Unità Organizzativa Difesa del Suolo, Dr. Dario Fossati, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831 e del decreto del 14 marzo 2011, n. 1, del Commissario Straordinario;

E

Agenzia Interregionale per il fiume PO (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del Direttore, ing. Luigi Fortunato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Parma, in Via Garibaldi, 75 (C.F. 92116650349)

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 "Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni);

VISTA la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, "Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo";

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831, "Aggiornamento dello schema di Convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)"

VISTE:

- la d.g.r. 15 settembre 2010, n. 479, con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e

Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- la d.g.r. 11 maggio 2011, n. 1710, con cui è stato approvato lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO:

- l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 4 novembre 2010 tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 con cui è stato nominato il Prof. Carlo Maria Marino Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2011, n. 47482, con cui è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano a favore del Commissario Straordinario delegato Prof. Carlo Maria Marino;

VISTI:

- il decreto del Commissario Straordinario del 14 marzo 2011, n. 1, con cui sono state individuate le strutture regionali per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo di cui all'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 18 maggio 2011, n. 4486, in ordine ai rapporti di collaborazione della Direzione Generale con il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- il decreto del 15 giugno 2011, n. 2, del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico che individua gli Enti Attuatori degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e successivo Atto integrativo ed adotta la convenzione tipo deliberata dalla Giunta Regionale della Lombardia;
- il decreto del 15 giugno 2011, n. 3, del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo alle determinazioni in merito alle risorse assegnate per l'attuazione del Programma;
- il decreto del ..., del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico che ha individuato l'Agenzia Interregionale per il fiume PO Ente Attuatore dell'intervento di adattamento scogliere fiume Mella in Comune di Villa Carcina (BS) inserito nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e successivo Atto integrativo

L'anno 2013, il giorno del mese di, il Commissario Straordinario, Regione Lombardia e l'Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adattamento scogliere fiume Mella in Comune di Villa Carcina (BS) di € 370.000,00, approvato nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivo Atto integrativo, nonché la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione e dalle Procedure attuative dell'Accordo di Programma al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L'Agenzia Interregionale per il fiume PO accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La Regione ed il Commissario Straordinario rimangono estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, individua nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - U.O. Difesa del Suolo – Struttura Pianificazione e programmazione interventi per l'assetto idrogeologico, il Referente operativo di cui avvalersi per le attività legate alla ricezione della documentazione prescritta e delle comunicazioni dell'Ente Attuatore, all'istruttoria delle fasi operative e amministrative del progetto, all'istruttoria per la liquidazione delle rate di finanziamento e per le verifiche ed i controlli sull'intervento e sul rispetto della tempistica. Il Referente Operativo è inoltre delegato dal Commissario Straordinario all'espressione dei pareri sulla progettazione, anche in sede di Conferenza dei Servizi, e sulle eventuali varianti in corso d'opera.

Per quanto riguarda le varianti, il Referente Operativo verifica che nella documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore siano chiaramente indicati i presupposti di cui all'art. 132 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., ed esprime assenso all'utilizzo dei fondi necessari; nel caso l'intervento abbia avuto il parere del Nucleo di Valutazione – Unità Tecnica Lavori Pubblici, anche per la variante il Referente Operativo chiede il parere alla stessa Unità Tecnica.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., e lo comunica al Referente Operativo;
- comunica al Referente Operativo il codice identificativo di gara (CIG), il codice unico di progetto (CUP) e le coordinate bancarie (Codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare i versamenti;
- provvede alla trasmissione dei dati amministrativi tramite il sistema informativo dedicato di cui Regione Lombardia si impegna a fornire le specifiche con documento a parte;
- trasmette il progetto preliminare al Referente Operativo per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
- trasmette copia cartacea del progetto definitivo al Referente Operativo per acquisirne il parere; tale parere potrà essere espresso in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- inserisce nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo, ai sensi del decreto del Commissario straordinario del 15 giugno 2011, n. 3:
 1. un accantonamento pari all'1% del finanziamento per le spese commissariali relative all'attuazione dell'Accordo di programma;
 2. lo 0,2% dell'importo posto a base di gara come quota parte dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che il Commissario straordinario liquiderà a favore del personale regionale coinvolto nell'attuazione del Programma;
- trasmette al Referente Operativo il progetto esecutivo e gli atti di approvazione dello stesso da parte dell'Ente Attuatore;
- sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine il Referente Operativo fornirà un apposito documento con indicazioni per le procedure di scelta del contraente e per i criteri di valutazione delle offerte;
- si attiene alle prescrizioni disposte dal Codice etico degli appalti regionali, documento che sarà successivamente trasmesso;
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette la necessaria documentazione di rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti, di cui all'art. 5, secondo le modalità delle Linee Guida di rendicontazione che saranno trasmesse all'Ente Attuatore;
- comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- comunica inoltre al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- ottempera a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Avvio fase di realizzazione dell'intervento - Programmazione della spesa



Prima di procedere all'avvio delle procedure di scelta del contraente l'Ente Attuatore dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale. A tal fine l'Ente Attuatore dovrà inviare al Referente Operativo il progetto esecutivo validato dal Responsabile del procedimento. Una volta ottenuto l'assenso del Commissario Straordinario, l'Ente Attuatore potrà procedere all'approvazione del progetto esecutivo ed all'attivazione della procedura di gara.

Il Commissario straordinario si riserva di disporre eventuali modifiche delle modalità di accantonamento sopra indicato per le spese commissariali relative all'attuazione dell'Accordo di programma, in relazione a norme e provvedimenti statali che dovessero essere emanati successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera superiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Operativo per la redazione delle perizie nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e d), del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., allegando:

- le relazioni di cui all'art. 161, commi 7 e 8, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;
- una relazione esplicativa delle opere proposte in variante con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera.

Successivamente all'assenso del Referente Operativo, l'Ente Attuatore dovrà trasmettere al Referente stesso il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Per varianti in corso d'opera inferiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve informare il Referente Operativo su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., trasmettendo:

- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera;
- il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Il Referente Operativo si riserva di verificare l'ammissibilità della spesa sostenuta per la variante.

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo per le verifiche di cui al successivo art. 8;
- conservare la documentazione originata di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Riperimetrazione aree PAI

L'Ente Attuatore, in sede di progetto definitivo, dovrà presentare uno studio che valuti le ripercussioni dell'intervento rispetto al rischio definito nelle aree PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) esistenti; lo studio dovrà essere condotto secondo le direttive di cui agli

Allegati 2, 3 o 4 delle delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. 1566, così come modificata dalla successiva delibera 28 maggio 2008, n. 7374.

Nel caso in cui lo studio definisca modifiche dell'area PAI, l'Ufficio regionale competente esprimerà parere in merito alla conformità dello stesso ai sopracitati criteri. Una volta avuto parere positivo dall'Ufficio regionale competente, la modifica dell'area PAI potrà essere attivata dall'Amministrazione Comunale con variante allo strumento urbanistico solo dopo collaudo o certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato, dal Commissario Straordinario, su richiesta prodotta dall'Ente Attuatore sulla base della prevista modulistica, con le seguenti modalità:

1. 10% dell'importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione da parte dell'Ente Attuatore del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del CUP e delle coordinate bancarie (Codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare i versamenti;
2. 50% dell'importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto del punto 1, alla consegna dei lavori;

Sono richiesti per l'erogazione dei fondi:

- il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
 - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000, fatti salvi eventuali espropri;
 - il crono programma dei lavori;
3. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto dei punti 1 e 2, a condizione di aver provveduto ad inviare i giustificativi di spesa e di pagamento per un importo pari almeno all'80% delle anticipazioni già percepite;
 4. residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Operativo la relazione acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento (progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione).

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, il Commissario Straordinario potrà erogare le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 data di approvazione del progetto preliminare: entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;



- 2 fase di progettazione definitiva con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 3 fase di appalto: consegna lavori entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 4 fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
- 5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo, sentito il Commissario straordinario, provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il Commissario straordinario, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento, il Commissario Straordinario individuerà un altro Ente Attuatore che porterà a termine l'intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre aree ad elevato rischio idrogeologico.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione, che saranno trasmesse in seguito.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese

partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

Il Commissario Straordinario si riserva inoltre ulteriori verifiche e controlli sull'intervento ai sensi dei poteri di vigilanza di cui all'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per 3 anni, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7, o necessità di proroga in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 l'Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente Attuatore nella persona del Direttore.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

L'Ente Attuatore:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. si impegna a comunicare a Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del foro di Milano.

ART. 12 – REPERTORIAZIONE

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata dal Commissario Straordinario, una dall'Ente Attuatore e la terza a valere per la repertoriazione da parte di Regione.

Milano,2013

Il Commissario Straordinario
(Prof. Carlo Maria Marino)

L'Ente Attuatore
Il Direttore di AIPO
(dott. Ing. Luigi Fortunato)

Il Dirigente di Regione Lombardia
(dott. Dario Fossati)

Il Referente Operativo
(dott. ing. Raffaele Occhi)

